



PROVINCIA DI TORINO
L'Assessore alla Pianificazione Territoriale

PROVINCIA DI TORINO
PROTOCOLLO GENERALE
N. 126882 Posiz.
DATA 23/07 /1999
Struttura Mittente 103000001
Strutt. Dest.

Torino, 13/07/1999

Al Signor Sindaco
del Comune di
BRUINO

Oggetto: Progetto Preliminare della prima Variante Parziale al P.R.G.C. - Parere di competenza da parte della Provincia di Torino.

Con nota n. 6933 del 4/06/1999, codesto Comune ha trasmesso alla Provincia il Progetto Preliminare della Variante strutturale al P.R.G. ed i relativi atti di adozione.

In riferimento a quanto sopra, a seguito dell'istruttoria effettuata dal Servizio Urbanistica di questa Provincia, datata 15/07/1999, formulata alla luce delle indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia (P.T.C.), adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621 - 71253/1999 del 28/04/1999, attualmente all'esame della Regione Piemonte, e degli strumenti di pianificazione sovracomunale esistenti, si esprime il parere di competenza in merito ai contenuti della variante in oggetto. Parere che risulta così articolato:

- la Variante al P.R.G.C. propone per il distretto produttivo esistente un incremento del 5.924% della superficie territoriale, come specificato nella Relazione Illustrativa; allo stesso tempo prevede la possibilità di un ampliamento per tutti i lotti "con esaurita capacità insediativa" del 5% della superficie fino a un massimo di 100 mq per ogni lotto, non tenendo conto che tale generalizzata possibilità consente incrementi che, in aggiunta all'incremento territoriale, superano il limite massimo del 6%, fissato dall'art. 17 comma 4 lettera f) della L.R. 56/77 e s.m.i., facendola così rientrare tra le Varianti Strutturali;
- per le "Zone di nuovo impianto" ZI1, ZI2, ZI3, ZA1, ZA2, ZA3, l'art. 6 delle N.T.d.A, dal titolo "Connessioni funzionali delle aree a servizi", stabilisce una dotazione minima di aree a servizi pubblici nella misura del 20% della superficie territoriale, in linea con l'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i.. Viceversa, la Relazione Descrittiva, al fine della dimostrazione del rispetto del limite di cui al 4° comma del citato art. 17, considera per le suddette aree solo un fabbisogno del 10% della superficie fondiaria (Relazione Illustrativa, cap. 4 pg. 5). Si rileva, in questo modo, una erronea applicazione della normativa;
- sempre nell'art. 6 di cui sopra si legge: "..... Qualora le quantità individuate nelle diverse aree risultassero inferiori alla dotazione teorica minima prevista dalla legge o stabilita dal P.R.G.C., per la capacità insediativa, potenzialmente realizzabile in tali aree, è ammesso il reperimento della quota mancante negli ambiti destinati dal piano ad attrezzature di cui all'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. e non ancora acquisite dalla Pubblica Amministrazione. In alternativa è ammessa la monetizzazione delle aree al prezzo" . Tale alternativa (monetizzazione) può essere

ammessa solo nel caso in cui siano cartograficamente individuate aree a servizi pubblici in misura sufficiente a soddisfare gli standard minimi previsti dalla legge;

- infine, si rileva che parte del nuovo ampliamento produttivo è individuato su terreni della II^a classe di fertilità d'uso dei suoli, per i quali la L.R. n. 56/77- art. 25, prevede direttive finalizzate al mantenimento della destinazione agricola. (Si veda in modo specifico sia il 1° che il 5° comma).

Peraltro le N.d.A. del P.T.C., ribadendo le indicazioni del suddetto articolo, prevedono che: *"(omissis) Gli strumenti di pianificazione locale debbono destinare tali aree esclusivamente ad attività agricole ex art. 25 LR 56/77. Eventuali mutamenti di destinazione d'uso dovranno essere consentiti solo sulla base di studi agronomici che rettifichino le decisioni contenute nella cartografia suddetta; in particolare destinazioni diverse da quella agricola potranno essere previste solo eccezionalmente con motivazioni adeguate e sostenute attraverso elementi valutativi che dimostrino il prevalente interesse pubblico derivante dalla diversa destinazione d'uso del suolo agricolo, secondo le procedure che verranno definite amministrativamente dalla Provincia"*.

Pertanto la modifica di destinazione d'uso da agricola ad industriale proposta è ammissibile all'interno degli orientamenti sopra richiamati, unicamente sulla base del puntuale interesse pubblico, non diversamente conseguibile in altro sito di minore pregio agricolo, nella fattispecie rappresentato da una esigenza di ampliamento di attività produttiva già esistente.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Nell'occasione si ricorda che la Provincia di Torino ha reso disponibili, tramite Internet, banche dati cartografiche e socio-economiche contenenti informazioni di supporto all'attività di pianificazione urbanistica degli Enti Locali. A tal fine è stato creato un apposito sito denominato "web_cartografico", raggiungibile dall'indirizzo "www.provincia.to.it", che consente la visualizzazione, la consultazione e lo scaricamento di dati utilizzabili, previa password gratuita, dagli Enti pubblici che ne fanno richiesta.

Si ringrazia per la considerazione e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale

(Luigi RIVALTA)

